



COPIA

Area: Area Direzione Generale

Servizio: AREA DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA AA. GG.

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 21-12-2023

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DE
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AREA DELLA DIRIGENZA ANNO 2023 (ART.57 CCNL 17/12/2020).

CIG:

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE – SEGRETERIA AA.GG. STAFF

N. 692 DEL 21-12-2023

IL DIRETTORE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATE le disposizioni dei contratti nazionali comparto Funzioni Locali riferite alla dirigenza, con particolare riferimento alle seguenti norme relative alla disciplina della costituzione delle risorse decentrate:

- art. 26 del CCNL 23/12/1999 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999);
- art. 1, comma 3, del CCNL 12/2/2002 (biennio economico 2000-2001);
- art. 23, commi 1, 3 e 4, del CCNL 22/2/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003);
- art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14/5/2007 (biennio economico 2003- 2004);
- art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 22/2/2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
- art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 3/8/2010 (biennio economico 2008- 2009);
- ART. 57 del C.C.N.L. 2016-2018 sottoscritto il 17/12/2020;

VISTO il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Più precisamente il predetto comma 456, dell'articolo 1, ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo "A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010.).

RICHIAMATA

- la deliberazione n. 51/2011 della Corte dei Conti - sezioni riunite che esclude dal limite dell'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010:
- Economie fondo anno precedente - (art. 17, c.5, ccnl 1998-2001)
- compensi professionali legali in relazione a sent. favorevoli - (art. 27, ccnl 14/9/2000) derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte
- sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi ISTAT, ecc. - (art. 43, l. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), CCNL 1998-2001)
- la Circolare RGS n. 20 del 08/05/2015 avente ad oggetto: "Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

RILEVATO

che, sulla base delle ultime previsioni dettate dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili;

PRESO ATTO

che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali (art.7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016) relativo al triennio 2016 – 2018, che conferma l'obbligo di costituire la parte stabile del fondo a decorrere dal 2021 nel medesimo importo dell'anno 2016 (costituente tetto di spesa), esclusi gli incrementi del fondo previsti dall'art. 56 comma 1 C.C.N.L. 17/12/2020 - (1,53% monte salari dirigenza anno 2015);

che ai sensi dell'art. 57 comma 2 del citato CCNL il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;

e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;

VERIFICATO

che il valore del fondo risorse decentrate stabili anno 2016, costituente tetto di spesa ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, che non può essere superato anche nel 2023, è pari ad €. 214.604,00 per effetto della decurtazione già operata a seguito della cessazione di una unità di personale dirigenziale avvenuta il 01/06/2014, escludendo dal conteggio le risorse variabili riconducibili alle economie anni precedenti, agli incentivi tecnici ex art. 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006, gli incentivi per il personale

Area Direzione Generale Determinazione n. 692 del 21-12-2023 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

dell'Avvocatura interna e i compensi ex art. 43 Legge 449/1997, nel rispetto della citata deliberazione n. 51/2011 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite;
che ai sensi dell'art. 56 del nuovo CCNL "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione" (Funzioni Locali), escluse dal vincolo previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

RICHIAMATI

il precedente Accordo di concertazione decentrata integrativa per l'anno 2022 sull'utilizzo del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato definitivamente sottoscritto il 30/12/2023, con il quale si è dato atto della costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti e fissati i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e risultato;
il Contratto Collettivo decentrato Integrativo del personale con qualifica dirigenziale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta parte normativa triennio 2021-2023, aggiornato al nuovo CCNL del 17/12/2020, sottoscritto il 02/12/2021;

ATTESO

CHE dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina negli articoli 7 e 8 del CCNL 17/12/2020;

CHE in particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di concertazione fra l'amministrazione e le OO.SS., mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'amministrazione;

CHE il principio per cui la costituzione e la quantificazione del fondo risorse decentrate è atto unilaterale dell'amministrazione è stato indirettamente confermato anche dall'articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'articolo 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

CHE a seguito della Costituzione del Fondo risorse decentrate sarà avviata la procedura di informazione e concertazione con le OO.SS. territoriali relativamente alla ripartizione delle risorse decentrate del Fondo 2023;

RITENUTO

necessario procedere, quindi, alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato area della dirigenza anno 2023 (art.57 CCNL 17/12/2020), tenendo conto di quanto previsto dalla sopra citata normativa, come da prospetto contabile di seguito riportato;

DATO ATTO

che la ripartizione e l'utilizzo delle risorse del Fondo 2023, destinate alla retribuzione di posizione e risultato della dirigenza, è effettuata con i criteri generali fissati dal nuovo CCNL 17/12/2020, ed ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., comma 1-bis., il quale dispone che *"il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività; essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati."*;

VISTI

la Relazione sulla performance 2022 approvata con Deliberazione commissariale n. 39 del 30/11/2023 e validata dal competente O.I.V. monocratico in data 21/12/2023;

L'allegato prospetto contabile di Costituzione delle risorse decentrate del fondo per la contrattazione integrativa del comparto Regioni ed Autonomie locali, accompagnato dalla relativa Relazione tecnico-finanziaria allegata, elaborati dal Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari di questo IACP;

RICHIAMATI:

- **Il vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;**
- **il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";**

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”
- il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.lgs N° 165/01;
- Il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, approvato con Deliberazione n. 01 del 10/01/2023;
- Il Rendiconto generale della gestione 2022, approvato con Deliberazione n. 26 del 13/07/2023;
- l’Accordo di concertazione decentrata integrativa per l’anno 2016 sull’utilizzo del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza sottoscritto il 17/05/2016, costituente tetto di spesa ai sensi dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

PROPONE

1. **COSTITUIRE** il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2023 Area della Dirigenza, come da prospetto allegato, che viene quantificato in complessivi €. 264.620,00 così suddiviso:
 - €. 214.604,00 risorse stabili (unico importo consolidato ex articolo 57 CCNL 17/12/2020);
 - €. 5.223,00 incremento risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato (art. 56 comma 1 C.C.N.L. 17/12/2020 - 1,53% monte salari dirigenza anno 2015);
 - €. 31.000,00 risorse variabili a destinazione vincolata per Legge (art. 57, comma 1, lett. c, CCNL 2020), da contabilizzare nel Fondo a consuntivo, costituite esclusivamente da compensi professionali legali in relazione a sent. favorevoli - (art. 37, CCNL 1999 – art. 60 CCNL 2020) derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte: (presunti sulla base di quanto erogato nell’anno precedente);
 - Economie Fondo anno precedente: €. 13.793,00;

Il totale risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge, stanziato nel corrente Bilancio di previsione 2023, limitatamente al personale dirigenziale, sarà considerato come parte del fondo risorse decentrate nel limite della quota effettivamente liquidata per la finalità consentita nell’anno di riferimento a consuntivo.
2. **DARE ATTO** che le risorse stabili del Fondo come sopra costituito ai sensi dell’art. 57 del CCNL 17/12/2020, pari a € 219.827,00, è contenuto nel limite consolidato della parte soggetta a vincolo del Fondo 2016, ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2016, che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio consolidata al 31/12/2016 pari ad €. 31.779,00, come illustrato in dettaglio nel prospetto allegato alla presente determinazione;
3. **DARE ATTO** che la suddetta spesa trova copertura al Programma 0110 Macroaggregato 101 “Redditi da lavoro dipendente” del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai seguenti capitoli di spesa:
 - cap. 1601 “Fondo Area Dirigenti - art. 26 CCNL Dirigenza EE.LL.”;
 - cap. 1400 “Contributi assicurativi e previdenziali a carico Ente” (tale capitolo comprende i contributi a copertura di tutte le spese di personale)
 - cap. 5401 “Compensi professionali avvocatura interna”
4. **DARE ATTO**
 - che in sede di definizione complessiva del fondo 2023 a consuntivo, si provvederà alla verifica del rispetto dei limiti di cui sopra, (tetto di spesa) qualora ancora operanti;
 - che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 5.2 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante saranno impegnate a seguito della definitiva sottoscrizione della contrattazione integrativa, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;
5. **QUANTIFICARE** le somme destinate al fondo delle risorse decentrate stabili 2023 soggette a concertazione in €. 233.620,00, dando atto che la ripartizione degli importi, da corrispondere ai dirigenti per la retribuzione di posizione e risultato, verrà determinata e disciplinata in sede di Accordo di concertazione decentrata integrativa annuale 2023;

6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui al D. Lgs. n. 165/2001, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente responsabile;
7. **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è Vincenzo Zafarana;
8. **DI TRASMETTERE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS., ed al Collegio dei Sindaci Revisori unitamente alla Relazione tecnico-finanziaria redatta dal dirigente finanziario ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001;
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - alla Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 - al Servizio Affari Generali per la dovuta registrazione e pubblicazione.
10. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione sull'apposita sezione trasparenza del sito web istituzionale.

IL PROPONENTE

*F.to Dott. Vincenzo Zafarana
(Sottoscritto con firma elettronica)*

IL Direttore Generale

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

VISTA la regolarità tecnica amministrativa

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta nel testo integrale riportato.

IL Direttore Generale

*F.to Arch. ANTONINO MICHELE MAMELI
(Originale sottoscritto con firma digitale)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata e affissa all'Albo Pretorio on line di questo Ente dal 22-12-2023 al 06-01-2024 per 15 giorni consecutivi.

Data, 22-12-2023

L'Addetto alla Pubblicazione
MARIA MICHELINA RIGGI